

(N. 1767)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TARTUFOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1951

Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo *A*, IX di gruppo *B* e XI di gruppo *C* nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, lo stato giuridico degli impiegati dello Stato prevede che le promozioni al grado 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* e XI° di gruppo *C* possano conseguirsi per esami e precisamente per un terzo dei posti con esami per merito distinto e per due terzi per esami di idoneità.

Tali norme sono state sospese due sole volte e precisamente in occasione della guerra 1915-1918 e del recente conflitto.

Nella prima ripresero vigore dopo ben 12 anni ed appunto in forza del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, e nel secondo, imposte con regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono state di recente prorogate con la legge n. 868, del 30 dicembre 1949 fino a tutto il 1951, cioè dopo solo 5 anni dal termine legale della fine della seconda guerra mondiale fissato, come è noto al 16 aprile 1946.

Prima di tale legge, si sono avuti due provvedimenti di proroga e precisamente il primo con decreto legislativo luogotenenziale 8 mag-

gio 1946, n. 354 (articolo 6), che riferì l'esecuzione *ai posti disponibili* nei gradi in questione sino al 31 dicembre 1947 e il secondo (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248) che dispose la proroga al 31 dicembre dello stesso anno.

La legge n. 868 ha proposto la proroga al 31 dicembre 1951 affrontando con coraggio la questione del termine di frattura fra la situazione eccezionale creata dalla recente guerra, e quella normale, e riconoscendo che l'unico sicuro punto di frattura nella nostra recente storia è l'anno 1943.

Nel primo semestre di tale anno furono infatti espletati gli ultimi concorsi per posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato; i successivi concorsi furono ripresi nel 1946.

La legge in parola, cui non si può disconoscere il merito di sanare parzialmente una grave sperequazione fra il personale civile dell'Amministrazione dello Stato, ripropone però la proroga sotto il profilo dei posti disponibili.

Il provvedimento riparatore è, come sopra è stato detto, solamente parziale, in quanto non tutela gli interessi di tutto il personale di una categoria avente gli stessi identici requisiti e diritti. Infatti la legge n. 868 affida all'alea della disponibilità dei posti, un gruppo anche se sparuto di funzionari, che in forza della legge stessa, corrono il rischio di essere pretermessi ai propri colleghi dello stesso concorso e della medesima anzianità con imprevedibili ma sicuramente gravi pregiudizi di carriera. Per ristabilire l'equilibrio e l'uniformità di trattamento, che è esigenza elementare di giustizia, viene sottoposta la presente proposta intesa ad eliminare l'unico grave pericolo della legge n. 868, allo scopo di assicurare un medesimo trattamento ai funzionari entrati in carriera anteriormente all'8 settembre 1943 cioè alla data in cui si espletarono gli ultimi regolari concorsi.

Individuato infatti nell'anno 1943 il termine più sicuro di frattura fra le due epoche normale ed eccezionale e considerato che tutti i funzionari entrati in carriera dopo tale data hanno anzianità 1946 e pertanto non avranno a subire alcuna lesione dei loro interessi legittimi, si ritiene sia giunto il momento di definire in maniera chiara ed inequivocabile la posizione del personale entrato in carriera anteriormente all'8 settembre 1943.

La legge n. 868 dispone che « i posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado ottavo di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo con le modalità stabilite dall'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità prescritta entro il 31 dicembre 1951. »

Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non è applicabile l'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ed aggiunge all'articolo 2 che « tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952.

La presente legge è munita del sigillo dello Stato, ecc. ».

Dalla lettura della legge appare subito evidente che essa, mentre fissa al 1° gennaio 1952 la cessazione della efficacia delle disposizioni concernenti la sospensione degli esami non fa alcun accenno dei posti che si renderanno disponibili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1951, lasciando così supporre che detti posti vadano completamente perduti non potendo essere utilizzati dal personale entrato in carriera dopo l'8 settembre 1943 per non avere raggiunto il periodo minimo prescritto, né dal personale entrato in carriera anteriormente la detta data perchè non stabilito esplicitamente nella legge citata.

Così, parte del personale entrato in carriera prima dell'8 settembre 1943 a differenza dei colleghi dello stesso concorso, avendo maturato come gli altri entro il 31 dicembre 1951, il periodo di tempo prescritto per la promozione ai gradi di cui sopra viene privato anche della possibilità di usufruire di detti posti.

Col mantenere ancora la legge n. 868 nella sua attuale struttura, si avrebbe così l'assurdo di vedere un gruppo di funzionari che, pure essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per essere promossi ai gradi di cui sopra, non solo, non godrebbe dei benefici di una legge creata appositamente per eliminare una sperequazione, ma inoltre sarebbe privato di una favorevole possibilità offerta dalla legge stessa.

Da qui l'opportunità di sanare questa situazione, attribuendo a tutto il personale che maturerà il periodo di anzianità prescritto entro il 31 dicembre 1951 anche i posti che si renderanno disponibili entro la stessa data. Si fa subito osservare che la presente proposta non altera menomamente lo spirito della legge, n. 868, nè estende la proroga ad altro personale se non a quello stesso indicato in detta legge e di conseguenza, non vi è necessità di variazione di bilancio, data la possibilità di fronteggiare la trascurabile maggiore spesa con i normali stanziamenti.

A questo punto si potrebbe osservare che si tratta di un provvedimento di vasta portata e quindi di complessa attuazione. Si risponde subito che ciò non risponde a verità.

Infatti si fa presente che con le disposizioni di legge qui appresso indicate i seguenti dica-

steri hanno già provveduto a ridurre il periodo di anzianità normalmente richiesto per la promozione al grado VIII del ruolo di gruppo A.

Ministero dei lavori pubblici — decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282;

Ministero della pubblica istruzione — decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Ministero dell'agricoltura e delle foreste — decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502;

Ministero dei trasporti — decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557;

Ministero maritima mercantile — decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615;

Ministero del tesoro, delle finanze, del lavoro, dell'industria (vedi relazione Resta in occasione legge n. 868).

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, poi, concerne il riassetto dei servizi e la revisione dei ruoli organici della Corte dei conti pur avendo stabilito, all'articolo 11, che i limiti di anzianità di servizio richiesti dalle vigenti norme per le promozioni nei ruoli del personale della Corte stessa, erano ridotti di un anno e mezzo, con la legge 24 dicembre 1949, n. 968, all'articolo 2, comma 2° si disponeva tra l'altro che le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 589 fossero prorogate fino a tutto il 31 dicembre 1952 per i vincitori dei concorsi per il grado di aiuto referendario (grado IX).

Le suddette amministrazioni, in occasione di ampliamenti di organici o di altre norme dettate specificamente per esse, hanno ridotto per i propri dipendenti il periodo minimo di permanenza nei gradi inferiori ed hanno consentito in tal guisa di fare usufruire i dipendenti stessi delle norme eccezionali di proroga fino ad oggi disposte.

Le uniche amministrazioni, i cui dipendenti non hanno goduto di alcun beneficio, sono le amministrazioni dell'Interno e della Difesa. Per ovviare a tale sperequazione fu approntata la legge n. 868 del 30 dicembre 1949 che (come risulta documentato dai resoconti parlamentari) prevedeva che al 31 dicembre 1950 si sarebbero resi posti disponibili in numero sufficiente da soddisfare le aspirazioni del personale che avrebbe maturato l'anzianità prescritta entro il 31 dicembre 1951. Difatti, alla

epoca della legge in parola, la situazione del personale dei due dicasteri era la seguente: posti che si prevedevano disponibili entro il 31 dicembre 1950:

Gruppo A.	62
» B.	102
» C.	50

posti che si sono resi effettivamente disponibili:

Gruppo A.	16
» B.	100
» C.	50

funzionari che maturano anzianità prescritta entro il 31 dicembre 1951:

Gruppo A.	59
» B.	93
» C.	41

Dallo specchio sopra riportato si rileva che il problema esiste in misura trascurabile per i gruppi B e C in quanto i posti disponibili sono sufficienti per tali gruppi, mentre per il gruppo A, a causa dei ritardati collocamenti a riposo, i funzionari che sarebbero esclusi sono in numero di 43.

Dallo specchio suddetto risulta anche chiaramente provato che, giusta quanto dimostrato dal relatore della legge n. 868, all'epoca in cui la legge stessa veniva varata, era preciso convincimento del legislatore che in base ai dati di cui sopra sarebbero state soddisfatte le aspirazioni di tutto il personale entrato in carriera prima dell'8 settembre 1943.

Da qui la necessità di sanare la grave sperequazione in atto esistente e, data la limitatissima portata del provvedimento riparatore, seguire il principio di equità e di giustizia che incontra anche il pieno favore delle amministrazioni interessate, che dal canto loro, si trovano in grande imbarazzo per l'applicazione della legge n. 868.

Inoltre, poichè lo schema relativo alla riforma dell'Amministrazione prevede all'articolo 46 che per la promozione per esami al grado VIII di gruppo A, l'anzianità minima prescritta verrebbe ridotta da otto a sei anni, avverrebbe che ove la legge n. 868 non fosse prorogata di almeno un anno, i funzionari entrati in carriera prima dell'8 settembre 1943, sarebbero costretti a partecipare a suo tempo agli esami con ben 5 anni di anzianità mag-

giore a quella dei propri colleghi beneficiati dalla riforma, e ciò dopo di essere stata loro preclusa ogni possibilità di partecipare ai concorsi per merito distinto, a causa appunto della sospensione degli esami, finora attuata a favore del personale del concorso precedente.

Infine, a conforto della necessità di attuare la proroga di un anno alla legge n. 868, si fa rilevare come il personale per cui si chiede la proroga, pure avendo combattuto nella massima parte dei casi, in zona di operazione durante il recente conflitto, non ha beneficiato di alcun cumulo di anni di anzianità, dato che esso si trovava già in servizio di ruolo mentre invece altro personale, solo per il fatto di aver prestato servizio militare *prima dell'ingresso in carriera*, ha cumulato tale periodo ai fini della promozione.

E così funzionari entrati in carriera molto tempo dopo il 1943 hanno già raggiunto il grado per il quale ora i funzionari danneggiati e non meno benemeriti verso la Patria chiedono la proroga della sospensione degli esami, limitatamente a un solo anno.

Si fa infine osservare che con l'approvazione da parte del Senato nella tornata del 16 marzo 1951, delle norme concernenti i ruoli speciali transitori, è stata purtroppo dimostrata una nuova ingiustificabile incomprendenza verso il personale di ruolo per cui si perora la proroga di cui sopra.

Difatti, fra l'altro, è stato approvato dal Senato l'articolo . . . , che prevede la conces-

sione al personale avventizio oltre al beneficio dell'inquadramento in ruolo, anche l'altro beneficio di essere promosso in soprannumero e per merito comparativo proprio a quei gradi per la conquista dei quali stanno ora giustamente lottando i funzionari di ruolo entrati in carriera prima dell'8 settembre 1943.

E se la posizione in «soprannumero» sta per concedersi al personale fuori ruolo perchè la stessa — nella maggiore delle ipotesi — non viene concessa al personale di ruolo che oltre ai requisiti dei funzionari avventizi, possiede quello determinante di avere sostenuto un regolare esame di Stato e quello non meno meritevole di considerazione di aver fatto e per intero il proprio dovere in guerra?

D'altro canto alla vigilia dell'attuazione dell'ordinamento regionale che importerà il trasferimento di certo numero di impiegati dallo Stato alle Regioni e soprattutto alla vigilia della riforma generale dell'Amministrazione i cui studi sono ormai al termine, è esigenza assoluta di giustizia che tutti gli impiegati dello Stato siano portati, almeno giuridicamente, alla stessa condizione e che in questa condizione di parità si trovino al momento in cui il loro stato giuridico subirà profonde modificazioni, tutti i funzionari entrati in carriera prima dell'8 settembre 1943, cioè all'epoca del normale espletamento dei concorsi di Stato.

Si propone pertanto il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge n. 868 del 30 dicembre 1949 sono applicabili per i posti disponibili al 31 dicembre 1951 al personale dei gradi IX di gruppo A, X di gruppo B e XII di gruppo C che avrà maturato o maturerà l'anzianità prescritta entro la data suddetta.

Il personale che, entrato in carriera prima dell'8 settembre 1943 avrà maturato la detta anzianità entro il 31 dicembre 1951, in mancanza di posti disponibili, sarà promosso in soprannumero.